SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007, concernenti l'assegnazione alle Regioni: Lazio, Piemonte, Toscana, Liguria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Veneto, Marche, Molise, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Calabria e Provincia autonoma di Trento, di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (articolo 1 OPCM 3505/06).

07A06035

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **85.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 1, che prevede la riduzione del 30 per cento della spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici e, al comma 2, il riordino di detti organismi anche mediante soppressione od accorpamento delle strutture;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la circolare del 21 novembre 2006 emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto le Linee di indirizzo per la redazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 29, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione e al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'interno;

Ritenuta altresì la perdurante utilità del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero dell'interno gli organismi sottoindicati, istituiti con legge o con regolamento:

a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

h) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

i) Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

l) Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, di cui all'arti-

colo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;

m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

n) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

o) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-*sexies* e 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;

q) Commissione paritetica per la formazione e l'aggiornamento professionale, di cui all'articolo 26, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;

s) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466;

t) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

u) Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

v) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121;

z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903;

bb) Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 246;

cc) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

dd) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

gg) Comitato dei garanti, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

hh) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'intemo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.

Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici

1. È confermato e continua ad operare il Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito denominato: «Nucleo», istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I componenti del Nucleo possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo stesso.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Nucleo, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3.

Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 112

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è il seguente;

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 14 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di Governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Per l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 17-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), è il seguente:

«Art. 17-*bis*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.

3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione e sovrintende alla esecuzione dello stesso, alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.

5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.

7. Salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.

8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte.».

— Il testo dell'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 (Norme per la concessione di ricompense al valore civile), è il seguente:

«Art. 7. — Una commissione, nominata con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.

Tale commissione è composta:

a) da un prefetto della Repubblica in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;

b) da un senatore e da un deputato da designarsi all'inizio di ogni legislatura dai presidenti delle rispettive assemblee;

c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;

d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;

e) da un componente il consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal presidente della Fondazione medesima.

Esercita le funzioni di segretario della commissione un consigliere dell'amministrazione civile dell'interno.

I componenti della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, reca: approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1931, n. 146.

— Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), è il seguente:

«Art. 27 *(Licenza per il mestiere del fochino)*. — Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;

b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;

c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;

d) eliminazione delle cariche inesplose,

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);

b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;

c) delle cognizioni proprie del mestiere;

d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.

All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.

Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.».

— Il testo degli articoli 6 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è il seguente:

«Art. 6 *(Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi)*. — È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale delle armi. La Commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della Direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.

La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.».

«Art. 9 *(Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di Polizia in materia di armi)*. — Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di Polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, reca: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2000, n. 232.

— Il testo dell'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è il seguente:

«Art. 154 *(Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali)*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei princìpi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di princìpi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'UPI, l'ANCI e l'UNCEM designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'àmbito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata Commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato), è il seguente:

«Art. 6 *(Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione)*. — Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e private.

La Commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, è nominata dal prefetto ed è composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per da prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni.

Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente.

Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della commissione di esame.

L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione.

A ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.».

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), è il seguente:

«Art. 15 *(Manutenzione)*. — 1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;

b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;

c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;

c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'art. 16.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato), è il seguente:

«Art. 2 *(Organi collegiali soppressi)*. — 1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi.

3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni.

4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.

5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche.

7. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti.».

— Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), è il seguente:

«Art. 10 *(Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione)*. — 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

2-*bis*. La Commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

2-*ter*. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla Commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della Commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della Commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-*quater*. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la Commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.

2-*quinquies*. Nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 .

2-*sexies*. Nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

2-*septies*. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-*sexies* rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.

2-*octies*. I magistrati componenti della Commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la Commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione.

2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima Commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia), è il seguente:

«Art. 9 *(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni)*. — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

a) dal capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) da un consigliere di Stato;

e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

f) dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'art. 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, sono stipulati dal capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.».

— Il testo degli articoli 22, 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 (Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 22 *(Comitato tecnico-consultivo)*. — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, concernente l'istituzione della Commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le Forze di polizia, è abrogato.

2. È istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un comitato tecnico-consultivo, avente il compito di esprimere parere, anche di massima, dal lato tecnico-economico, su tutte le forniture occorrenti per i servizi cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza deve provvedere, nonché sulle alienazioni dei materiali.

3. Per le forniture previste dal primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo, modificato dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1943, n. 20.

4. Lo stesso comitato può essere sentito su qualsiasi argomento o questione riguardante i servizi tecnico-logistici e le gestioni patrimoniale e finanziaria su cui il capo della Polizia reputi opportuno interpellarlo.».

«Art. 23 *(Composizione del comitato tecnico-consultivo)*. — 1. Il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 22 è presieduto dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ed è composto da:

a) il direttore del servizio anticrimine della direzione centrale della polizia criminale;

b) il direttore del servizio affari generali della direzione centrale per gli affari generali;

c) il direttore del servizio antiterrorismo e operazioni speciali della direzione centrale per la polizia di prevenzione;

d) il direttore del servizio scuole della direzione centrale per gli istituti di istruzione;

e) i direttori dei servizi accasermamento forze di polizia, equipaggiamento e casermaggio, impianti tecnici e telecomunicazioni e motorizzazione della direzione centrale dei servizi tecnicologistici e della gestione patrimoniale;

f) il direttore dell'ufficio programmazione e bilancio della direzione centrale per i servizi di ragioneria;

g) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore;

2. Per ciascuno dei suddetti componenti, è nominato un supplente con qualifica dirigenziale.

3. Il presidente ha facoltà di consentire l'intervento alle sedute dei direttori delle divisioni interessate o di altri funzionari, per illustrazioni e chiarimenti o per quant'altro occorra per l'esame e la valutazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente più anziano tra quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1. Detto componente è, a sua volta, sostituito dal proprio supplente.

5. Il comitato è integrato da almeno due esperti scelti dal presidente tra i funzionari compresi nell'elenco previsto dal comma 8, in relazione alle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna riunione.

6. Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di segretario.

7. Il presidente, i componenti ed il segretario del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con lo stesso decreto, si provvede alla formazione di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in attività di servizio di Amministrazioni statali diverse da quelle indicate nel comma 1, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, che abbiano particolare competenza tecnica nelle materie oggetto dell'attività consultiva del comitato.».

4. Per determinate forniture, può essere provveduto al relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.».

— Il testo degli articoli 75-*sexies* e 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782: (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 75-*sexies (Commissione centrale per le ricompense)*. — 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è istituita, presso la direzione centrale del personale, la commissione centrale per le ricompense, presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e composta da:

a) il direttore centrale della polizia criminale;

b) il direttore centrale degli affari generali;

c) il direttore centrale della polizia di prevenzione;

d) il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

e) il direttore centrale del personale;

f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione;

g) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. La commissione è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.».

«Art. 75-*septies (Commissioni periferiche per le ricompense)*. — 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, è istituita, annualmente, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, presso ciascuno degli uffici ispettivi di cui si avvale l'ufficio centrale ispettivo indicato dall'art. 5, primo comma, lettera *b)*, della legge 1° aprile 1981, n. 121, una commissione periferica per le ricompense, presieduta dal dirigente dell'ufficio ispettivo e composta:

a) dal questore della provincia del capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo;

b) da cinque componenti prescelti dall'amministrazione fra:

1) i questori di una delle altre province in cui si estende la competenza dell'ufficio ispettivo;

2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

c) da sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

2. La composizione della commissione periferica istituita presso l'ufficio ispettivo con sede a Roma è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente dipendente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo.

4. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo.».

— Il testo degli articoli 22 e 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121: (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 22 *(Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia)*. — È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.».

«Art. 60 *(Istruzione e formazione professionale)*. — Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:

1) scuole per agenti di polizia;

2) istituti per sovrintendenti di polizia;

3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;

4) Istituto superiore di polizia;

5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purché abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonché magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.

Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonché ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purché l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.

Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.

Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, reca: (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia), ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 2006, n. 203.

— Il testo dell'art. 26, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 26 *(Forme di partecipazione)*. — 1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente:

a) alla formazione ed aggiornamento professionale;».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 reca: (Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia), ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1986, n. 177.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 reca: (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2000, n. 4.

— La legge 13 agosto 1980, n. 466 reca: (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1980, n. 230.

— Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550 (Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è il seguente:

«Art. 31 *(Modalità per il fuori uso)*. — 1. La richiesta di dichiarazione di fuori uso di materiali ritenuti non più idonei all'impiego in relazione alla loro prima destinazione o non suscettibili di ulteriore impiego o che siano superati per motivi di natura tecnica, ovvero l'utilizzazione di parti di un bene, è, di regola, formulata dall'agente che ha in consegna i materiali stessi.

2. La richiesta di cui al primo comma, è trasmessa ad una apposita commissione, nominata con provvedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio per le sedi centrali, ivi comprese le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze e dal prefetto per le sedi periferiche, con la partecipazione di un funzionario del locale ufficio tecnico erariale ovvero, in mancanza, di un proprio funzionario tecnico.

3. L'accertamento di cui al comma 1 e la determinazione del valore di stima deve risultare da apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo.

4. Il verbale deve essere trasmesso alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che autorizza la procedura da seguire ritenuta più idonea per la cessione dei beni e, al termine della procedura stessa, quando previsto, emette il provvedimento di discarico dei beni.».

— Il testo degli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 121. — Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti per i diversi servizi.».

«Art. 122. — Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.

La collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.».

— Il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito in legge dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, reca: (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto), ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1996, n. 231.

— Il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930: (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è il seguente:

«Art. 3. — Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 121: (Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti), è il seguente:

«Art. 8 *(Disposizioni finali)*. — 1. Sono applicabili anche agli eliporti le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

2. Gli eliporti esistenti sono tenuti ad adeguare il proprio servizio antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo degli articoli 10, 11, 14 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577: (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), è il seguente:

«Art. 10 *(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. — È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'art. 11 e così composto:

a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;

c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;

g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;

h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;

u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;

v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

bb) un esperto della «piccola industria»;

cc) un esperto della «proprietà edilizia».

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

«Art. 11 *(Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi).* — Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.».

«Art. 14 *(Visite tecniche).* — Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.

Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati:

a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;

b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;

c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;

d) per procedere a controlli «a campione», in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.

Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

«Art. 20. — Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere parere sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, reca: (Disciplina della fornitura e della custodia di materiale vario per l'assistenza in natura degli assistibili bisognosi), ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1967, n. 257.

— La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2000, n. 206.

— Il testo degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante: (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è il seguente:

«Art. 21 *(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)* - (articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). — 1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;

b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.».

«Art. 22 *(Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi).* - (art. 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; art. 19, lettera *c)*, e art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). — 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.

3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.».

— Il testo degli articoli 9 e 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), è il seguente:

«Art. 9 *(Nomina a prefetto)*. — 1. La nomina a prefetto è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione è individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.

3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.

4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

5. Restano ferme le disposizioni dell'art. 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 è costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.».

«Art. 23 *(Verifica dei risultati)*. — 1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'art. 11 viene effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'art. 12.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2.

3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'art. 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

— Il testo vigente dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«Art. 55 *(Sanzioni disciplinari e responsabilità)*. — 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287: (Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997), è il seguente:

«Art. 9 *(Estensione di disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno)*. — 1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.

2. Le attività della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio.».

— Per l'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per i riferimenti al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti alla legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per i riferimenti al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

07G0099

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2007.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006 relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 8 marzo 2006 S.O. n. 56, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006 e in data 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2006, n. 179, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e volti all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Ritenuta l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2006, n. 179, le correzioni necessarie;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Correzioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2006, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1:

1) sostituire la lett. *b)* con la seguente: «*b)* concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, e sui piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità»;

2) alla lettera *d)*, sostituire le parole «della logistica» con le seguenti: «degli interventi infrastrutturali in materia di logistica»;

3) sostituire la lettera *f)* con la seguente: «*f)* identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali ed al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali ed infrastrutture idrauliche; opere infrastrutturali per la viabilità; sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato sulle infrastrutture;»;

4) alla lettera *g)*, sopprimere le parole «o di servizio»;

5) dopo la lettera *h)*, aggiungere la seguente: «*i)* attività di cui all'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

b) all'art. 2:

1) sostituire la lettera *a)*, con la seguente: «*a)* piano generale dei trasporti e della logistica, piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità;»;

2) sostituite la lettera *b)* con la seguente: «*b)* concerto, per quanto di competenza, sugli atti di programmazione degli interventi del Ministero delle infrastrutture, ivi compresi i piani di sviluppo infrastrutturale delle strade di competenza dell'ANAS ed il contratto di programma per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie nazionali;»;

3) alla lettera *d)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: «trasporto pubblico locale ivi compreso il trasporto rapido di massa, con esclusione degli interventi di cui al programma infrastrutture strategiche di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443: valutazione degli interventi, assegnazione ed erogazione delle relative risorse;»;

4) dopo la lettera *e)*, inserire la seguente: «*e-bis)* integrazione modale tra i servizi di trasporto»;

c) all'art. 5:

1) nel comma 2, dopo le parole «dell'art. 6» inserire le seguenti: «, comma 3 e»;

2) nel comma 2, n. 1), sostituire le parole «Divisione VII - Programmazione e rapporti convenzionali con enti vigilati» con le seguenti: «Divisione V»;

3) nel comma 2, n. 3), lettera *a)*, al n. 1 sopprimere le parole da «e nei limiti» fino a «viabilità stradale»;

4) nel comma 2, alla lettera *e)* il n. 2 è soppresso;

5) nel comma 4:

a) nella lettera *b)*, inserire all'inizio le seguenti parole «le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni di cui alle» e sopprimere il n. 1);

b) nella medesima lettera *b)* sostituire il n. 2) con il seguente: «Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, che assume la denominazione di Attuazione programma investimenti interportuali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, limitatamente all'attuazione di programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per il trasporto intermodale: aspetti tecnici, programmatici e convenzionali;»;

c) sopprimere i numeri 3) e 4);

6) nel medesimo comma 4, sopprimere la lettera *c)*;

7) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, Ufficio Generale, afferiscono inoltre i compiti inerenti le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture in materia di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria sino al collaudo, nonché le attività di controllo e vigilanza sull'esecuzione del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.»;

d) all'art. 6:

1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «lettere *b)* e *c)*» con le seguenti: «lettera *b)*»;

2) al comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «A detto Dipartimento vengono altresì attribuiti in misura pari al sessanta per cento del totale, gli uffici dirigenziali generali e gli uffici dirigenziali non generali della Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali, e della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184. Nell'attribuzione di tali uffici verranno anche previste le relative competenze al fine di rendere operative le strutture di entrambe i dicasteri. Allo stesso Dipartimento, per quanto di competenza, in coerenza con

quanto stabilito agli articoli 1, 2 e 5, afferiscono, i seguenti uffici dirigenziali non generali già individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, art. 5, comma 4:

1) presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, i seguenti uffici dirigenziali non generali: Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale ed attuazione del programma di investimenti interportuali che assume la denominazione di Armamento del trasporto ferroviario locale limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché pianificazione degli interporti e gestione dei relativi collegamenti telematici ed immateriali.

I restanti compiti, già rientranti nell'ambito delle competenze delle strutture dirigenziali non generali di cui al presente comma trasferiti al Ministero delle infrastrutture, afferiscono al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia, e la regolazione dei lavori pubblici, Ufficio generale del Dipartimento.»;

3) al comma 4, primo alinea, sopprimere le seguenti parole: «, Ufficio generale del Dipartimento,»;

4) al comma 4, punto 1), sostituire le parole «lettere *b)* e *c)*» con le seguenti: «lettera *b)*»;

5) al comma 4, punto 3, lettera *b)*, sopprimere il n. 1);

6) al comma 4, dopo il punto 3 aggiungere il seguente: «4) Le risorse occorrenti al disbrigo degli affari concernenti il personale, il bilancio, l'informatica ed i servizi generali, a tal fine avvalendosi in quota proporzionale alle necessità e ai progetti in corso tenuto conto, ove possibile, dei ruoli di provenienza delle risorse già incardinate nella Direzione generale del personale, il bilancio e i servizi generali, nonché nella Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184.»;

7) al comma 5, sostituire le parole «Sono organi decentrati» con le seguenti: «Sono Direzioni generali territoriali del Dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti»;

8) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «6. È attribuita al Ministero dei Trasporti la struttura dirigenziale già individuata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, con le connesse strutture di carattere dirigenziale non generale individuate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, che svolgerà i compiti di cui all'art. 2 del presente decreto.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 350

07A06039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007.

Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 194 - 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007;

Sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;

Sentite le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e contenuti del provvedimento

1. Il presente decreto individua le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l'Agenzia del territorio, ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte, nell'ambito di quelle conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto, come modificate dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche allo scopo di realizzare un effettivo e totale censimento dei beni immobili ed un completo recupero dei dati catastali ed integrazione della relativa banca dati.

Art. 2.

Modalità di gestione delle funzioni catastali assegnate ai Comuni

1. I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalità: gestione diretta autonoma, gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative, gestione diretta da parte della Comunità Montana di appartenenza, gestione affidata all'Agenzia del territorio.

2. I Comuni individuano la forma gestionale ritenuta più adeguata allo specifico contesto di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini ed alle imprese; alle politiche di gestione del complesso delle funzioni comunali; allo stato della propria organizzazione interna e dell'infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati, della infrastrutturazione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio nell'ambito dei piani di e-government.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonché le Comunità Montane che abbiano deliberato la gestione parziale delle funzioni assegnate secondo le opzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.

4. L'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonché le Comunità Montane, che abbiano deliberato la gestione completa delle funzioni assegnate secondo l'opzione di cui alla lettera *c)*, comma 2, dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale, con particolare

riferimento all'assistenza ed al supporto operativi che saranno forniti dall'Agenzia del territorio nella fase iniziale della gestione diretta comunale. Nel caso in cui è stata scelta la gestione diretta, singola o associata, di tutte le funzioni catastali, la convenzione ha la finalità di consentire, nella collaborazione reciproca tra le parti, all'Agenzia del territorio, la salvaguardia del mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, ai sensi dei commi 197 e 199 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le convenzioni devono consentire la chiara e distinta individuazione delle rispettive competenze dell'Agenzia del territorio e degli Enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* della legge 15 marzo 1997, n. 59. Allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, la convenzione richiama i livelli prestazionali, tenendo conto delle previsioni recepite nella Carta della Qualità dei Servizi dell'Agenzia del territorio, come adottata dall'Ufficio provinciale di riferimento, nonché in relazione alle previsioni e livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio.

6. Nel caso in cui il Comune non manifesti la volontà di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni catastali nei termini previsti dall'art. 10, o non sottoscriva la convenzione a seguito della propria delibera, intervenuta nei termini previsti, nella quale si individua l'opzione di esercizio delle funzioni catastali, si intende operante la convenzione con l'Agenzia del territorio per la gestione affidata di tutte le funzioni catastali.

7. Nei casi di gestione affidata, l'Agenzia del territorio promuove e facilita l'attivazione presso gli uffici comunali del servizio autogestito di consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale, con il rilascio delle visure catastali informatizzate, per le quali le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti.

8. L'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, definisce lo schema tipo delle convenzioni da adottare.

Art. 3.

Funzioni e processi catastali gestibili in forma diretta dai Comuni

1. I Comuni, in funzione della propria capacità organizzativa e tecnica, assumono la gestione diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunità Montana di appartenenza, di una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità ed eventualmente assunte con gradualità crescente, relative al territorio di propria competenza.

2. I Comuni possono optare per una delle seguenti aggregazioni di funzioni:

a) opzione di primo livello:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;

2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;

3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;

4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera *a)*:

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;

2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati;

3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;

4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni.

c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera *a)*:

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;

2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;

3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;

4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

3. I Comuni assicurano la tenuta degli archivi cartacei relativi all'esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta, a far data dall'avvio dell'operatività, secondo i parametri ed i livelli prestazionali recepiti nella convenzione prevista dall'art. 2, comma 5, nonché la conservazione degli atti secondo termini e modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di miglioramento della qualità della base dati catastale, l'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale, formula programmi di intervento articolati per aree e macroaree territoriali, da realizzare con iniziative di cooperazione concordate in sede locale con i Comuni, indipendentemente dalle opzioni funzionali scelte ai sensi del precedente comma 2. I programmi di

intervento saranno definiti in coerenza con gli obiettivi fissati nella convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Agenzia del territorio, nonché delle priorità definite nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

5. L'espletamento delle funzioni catastali da parte dei Comuni avviene mediante la esecuzione delle attività previste dai corrispondenti processi operativi, che tengono conto delle opportunità connesse al rapporto telematico con l'utenza e fra le amministrazioni. Detti processi sono descritti nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

Art. 4.

Regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi

1. In applicazione del disposto di cui alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 65 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Agenzia del territorio, con le modalità di cui all'art. 59, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, provvede ad individuare, nel rispetto delle norme vigenti, le metodologie necessarie alla gestione unitaria e certificata della banca dati catastale nazionale e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, con riferimento al controllo della qualità dei dati e dei processi di aggiornamento degli atti, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali.

2. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, l'Agenzia del territorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato e di quelle attribuite ai Comuni.

3. I Comuni espletano le funzioni catastali ed erogano i relativi servizi, in forma singola o associata, nel rispetto delle norme vigenti e delle metodologie predette come individuate dalla Agenzia del territorio.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i Comuni rapportano le procedure operative degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del territorio al proprio specifico contesto organizzativo, autonomamente definito per la gestione delle funzioni e dei processi di servizio.

Art. 5.

Infrastruttura tecnologica a disposizione dei Comuni

1. Al fine di assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale, i Comuni utilizzano per la gestione dei processi di cui abbiano assunto la gestione diretta, in termini esclusivi e gratuiti, l'infrastruttura tecnologica, le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, tramite la Società Generale d'Informatica del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente descritti nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007, adottando le previste regole di accesso e di utilizzo ed assicurandone il rispetto.

2. In attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i Comuni fruiscono dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agenzia del territorio, sia al fine della integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi, sia per contribuire al miglioramento ed aggiornamento costante e sistematico della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio previsto dall'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

Requisiti dimensionali per la gestione diretta delle funzioni catastali

1. Al fine di garantire i livelli minimi di qualità dei servizi, l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, nel rispetto della loro autonomia decisionale, avviene a seguito della allegazione da parte dei Comuni medesimi dei requisiti, indicati nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

Art. 7.

Livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta, controlli e misure conseguenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo di decentramento, tenendo conto delle previsioni recepite nella Carta della Qualità dei Servizi della Agenzia del territorio, per come adottata dall'Ufficio provinciale di riferimento, nonché in relazione alle previsioni e livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio.

2. L'Agenzia del territorio fornisce ai Comuni la reportistica periodica di specifico interesse, derivante dall'attività di monitoraggio effettuata con riguardo a tutte le strutture operative eroganti servizi catastali.

3. I Comuni, con riferimento alle attività direttamente gestite, effettuano rilevazioni di customer satisfaction nell'ambito delle iniziative periodicamente promosse dall'Agenzia del territorio, di norma con cadenza biennale.

4. Le criticità relative alla qualità dei servizi erogati e le azioni di miglioramento intraprese o da sviluppare per la loro rimozione sono verificate congiuntamente dai Comuni e dall'Agenzia del territorio, attraverso i Comitati tecnici di cui all'art. 1 del Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007, con la frequenza concertata e con cadenza almeno semestrale.

5. Successivamente alle verifiche congiunte di cui al comma 4, qualora il Comune non rispetti i livelli di servizio definiti per due annualità successive, l'Agenzia del territorio segnala le disfunzioni rilevate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali che, previo parere della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, invita il Comune a rimuovere le criticità emerse entro un termine determinato.

6. Qualora perduri da parte del Comune il mancato rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito della convenzione e formalizzato nella segnalazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dispone che l'Agenzia del territorio sostituisca il Comune nell'espletamento delle funzioni gestite direttamente con le modalità convenzionali di cui all'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui le criticità rilevate siano superate mediante specifica e motivata attività del Comune, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo parere della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, con proprio provvedimento, dispone il riavvio dell'esercizio delle funzioni catastali secondo le modalità originariamente previste.

Art. 8.

Sistemi di controllo della qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti

1. L'Agenzia del territorio effettua il costante adeguamento e controllo della qualità della base dati e dei processi di aggiornamento riguardanti i Comuni convenzionati nelle varie possibilità previste dal presente decreto, secondo i programmi, gli obiettivi e gli indicatori definiti nella convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I Comuni che esercitano le funzioni catastali, in forma diretta, singola o associata, assicurano il costante adeguamento della qualità della base dati e dei processi di aggiornamento di propria competenza, in applicazione degli standard individuati nella convenzione stipulata con l'Agenzia del territorio.

Art. 9.

Supporto formativo all'assunzione delle funzioni

1. L'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, promuovono incontri e seminari con i Comuni al fine di supportarli nella fase di scelta iniziale riguardante le modalità di gestione delle funzioni. A tale scopo, il soggetto costituito dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 22 novembre 2005 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 7 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 può impiegare le somme di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale per attività di supporto formativo e informativo ai Comuni, anche di carattere strumentale, in materia di gestione delle funzioni catastali e sugli aspetti organizzativi e gestionali ad essa collegati.

2. L'Agenzia del territorio, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali di cui si sia assunta la gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo con proprio personale esperto.

3. L'Agenzia del territorio provvede ad erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.

Art. 10.

Modalità e termini di espressione e comunicazione delle scelte comunali

1. Entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i Comuni provvedono ad inviare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), all'Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, specifica deliberazione esecutiva di Consiglio comunale, indicante la modalità con cui intendono esercitare, dal 1° novembre 2007, le funzioni catastali assegnate, con riferimento alle opzioni di cui agli articoli 2 e 3; entro e non oltre i successivi 90 giorni l'Agenzia del territorio e i Comuni, in forma singola o associata o attraverso le Comunità Montane e Unioni di Comuni, procedono alla sottoscrizione della convenzione.

2. I Comuni che abbiano optato per l'esercizio in forma diretta associata delle funzioni catastali, sono tenuti ad inviare all'Agenzia del territorio, nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, tutti gli atti richiesti dall'ordinamento vigente per le forme di gestione associata previste dai Capi IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «testo unico degli enti locali». I Comuni che intendono gestire la funzione in forma diretta associata devono altresì indicare nella delibera consigliare adottata il Comune al quale destinare le risorse di cui all'art. 11 ad essi spettanti ai sensi del presente decreto.

3. L'Agenzia del territorio acquisisce le deliberazioni pervenute al fine di giungere nei termini previsti alla sottoscrizione della convenzione.

4. L'Agenzia del territorio predispone, per ciascuna provincia, la mappatura delle scelte gestionali comunali, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, anche al fine della programmazione

necessaria in ordine alla ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie e di personale, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla mappatura è acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

5. I Comuni che non abbiano deliberato nei termini di cui al comma 1, ovvero che abbiano deliberato l'assunzione della gestione diretta delle funzioni di cui all'art. 3, possono deliberare entro il 15 luglio 2009 l'esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni, che potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009.

Art. 11.

Modalità e criteri per l'assegnazione di risorse e la loro correlazione con le funzioni assunte

1. Le risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai Comuni per spese di funzionamento sono provvisoriamente quantificate nella misura massima di euro 46.033.000 come specificato nella annessa tabella A e saranno attribuite ai Comuni con le seguenti modalità:

a) per le spese variabili di produzione, mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni dell'Agenzia del territorio, nel limite complessivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari ad euro 5.629.000, di un importo in ragione del numero di dipendenti dell'Agenzia trasferiti o distaccati e quantificato in 1900 euro pro-capite, secondo le stime di cui alla tabella A;

b) per la conduzione dei locali, mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni dell'Agenzia del territorio, di un importo determinato nel limite massimo complessivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari a euro 15.404.000, secondo le stime di cui alla tabella A, a condizione dell'effettivo subentro dei Comuni nei locali stessi;

c) per tutti gli altri oneri derivanti dalle effettive situazioni logistico-operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, si provvederà ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 296 del 2006 mediante attribuzione di quota parte dei tributi speciali catastali in misura variabile, di norma, dal 5 al 15%, nel limite massimo complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore a euro 25.000.000 annui.

2. In applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del comma 197 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della attribuzione di risorse finanziarie ai Comuni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 6.1.2.10 - Agenzia del territorio - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2007.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro la data del 30 giugno 2007, allo scopo di finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali, ai sensi dell'art. 2, comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, con particolare riferimento al miglioramento della qualità della banca dati, vengono individuate ulteriori risorse correlate alle opzioni prescelte nell'esercizio delle funzioni catastali.

4. L'Agenzia del territorio e l'ANCI, anche sulla base degli elementi forniti dai Comitati tecnici costituiti a livello regionale, formulano, in relazione alle effettive situazioni logistico-operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, proposte al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni ai sensi dei precedenti comma 1, lettera *c)* e comma 3.

5. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto ad attribuire le risorse finanziarie di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)* nonché, nel limite complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore ad euro 25 milioni annui, le risorse di cui all'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle proposte di cui al precedente comma 4.

6. Il contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è individuato nella annessa tabella B, nella misura massima di 2.955 unità.

7. L'attribuzione delle risorse finanziarie, relative al predetto personale, avrà luogo mediante trasferimento, da parte dell'Agenzia del territorio, di un importo in euro, per ciascuna unità di personale, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli di personale interessati, sulla base dei dati ufficiali forniti dall'Agenzia stessa. L'attribuzione di risorse finanziarie non avrà luogo nel caso in cui la messa a disposizione del personale avverrà mediante l'istituto del distacco.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 1, verranno individuate le unità di personale da trasferire o distaccare ai Comuni in relazione alle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 3, comma 2. Nel medesimo decreto sono definiti i criteri per l'individuazione del personale da assegnare ai comuni, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 121

TABELLA A

Risorse finanziarie trasferibili ai comuni
(articolo 11, comma 1)

	A Consuntivo 2005 (importi in euro)	B 50,45% del consuntivo 2005	C 55,00% della colonna B	D Importo colonna C arrotondato alle migliaia di euro
Totale costi per servizi e materiali di produzione	20.286.000	10.234.542	5.628.998	5.629.000
Importo pro capite per servizi e materiali di produzione (arrotondato)				1.900
Costi di locazione	36.058.000	18.191.715	10.005.443	10.005.000
Altri costi di conduzione delle sedi	19.457.000	9.816.302	5.398.966	5.399.000
Totale costi di conduzione delle sedi	55.515.000	28.008.017	15.404.409	15.404.000
Totale risorse ex art. 1, comma 197, legge 296/2006			25.000.000	25.000.000
Totale risorse finanziarie trasferibili ai comuni			46.033.407	46.033.000

TABELLA B

Contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (articolo 11, comma 6)

	Risorse del Dipartimento del territorio al 31.12.1999 *	Risorse equivalenti dell'Agenzia del territorio al 31.12.2006 **
Totale dipendenti	12.315	8.694
di cui addetti ai servizi catastali	7.261	5.374
% attribuzione ai comuni	55%	55%
dipendenti da trasferire/distaccare ai comuni	4.000	2.955

* Sono riportati i dati di sintesi dalla Tabella A dell'Accordo Conferenza Unificata del 01.06.2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2001.
I dati comprendono il personale confluito dall'1.01.2001 nell'Agenzia del Demanio.

** Sono riportate le risorse equivalenti calcolate sulla base delle ore consuntivate nell'anno 2006 dal personale in servizio al 31.12.2006, al netto delle risorse impiegate sul progetto "Anagrafe Immobiliare Integrata" (n. 1956 risorse equivalenti), prevalentemente costituite da dipendenti con rapporto a tempo determinato.

07A06075

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007.

Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto l'art. 18 del decreto 9 luglio 1997, n. 241, riguardante i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2002 di adozione dell'F24 come unico modello utile per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal predetto decreto n. 241 del 1997;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente gli studi di settore;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali, dei servizi, del commercio e delle manifatture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007;

Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1.

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2007

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 76

07A06076

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2007.

Cambio di denominazione e radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste delle Società British American Tobacco Italia Spa e Maga Team Srl per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato nonché l'istanza della Società Diplomatico Cigars Srl per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari naturali;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

Cod.		*Sigarette*		
291	da	ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	a	DUNHILL-ROTHMANS L.L. GOLD SLIM
798	da	ROTHMANS L.L. SLIM	a	DUNHILL-ROTHMANS L.L. SLIM
818	da	ROTHMANS L.L. BLU SLIM	a	DUNHILL-ROTHMANS L.L. BLU SLIM
227	da	SAX RED PASSION	a	PALL MALL - SAX RED KS 20'S
334	da	SAX BLUE EMOTION	a	PALL MALL - SAX BLUE KS 20'S
1103	da	SAX AZURE SENSATION	a	PALL MALL - SAX AZURE KS 20'S

Cod.		*Sigari altri*		
1263	da	VASCO DA GAMA CAPA DE CUBA N. 2	a	VASCO DA GAMA N. 2 CORONAS CAPA DE ORO

I prodotti già fabbricati alla citata data potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle Scorte.

Art. 2.

Le seguenti marche di sigari naturali sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

DON GUILLERMO X SUPREMOS N. 1 SPECIAL RESERVE	Confezione da 1 pezzo
DON GUILLERMO CHURCHILL (TUBO) SPECIAL RESERVE	Confezione da 1 pezzo
GRAYCLIFF EMERALD PRESIDENT	Confezione da 1 pezzo
GRAYCLIFF CRYSTALL PRESIDENT	Confezione da 1 pezzo
GRAYCLIFF CRYSTALL PIRATE	Confezione da 1 pezzo

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 158

07A06077

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 27 giugno 2007.

Istituzione e attivazione degli Uffici delle dogane di Modena, Vicenza, Bolzano, Trento, Cuneo, Novara, Rimini, Brindisi, Lecce, Gioia Tauro, Catanzaro, Reggio Calabria, Gorizia, Frosinone, Pavia, Catania, Ferrara ed Alessandria.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane, e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000 che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le determinazioni direttoriali con le quali sono stati istituiti ed attivati, in via sperimentale, gli Uffici delle dogane di Modena prot. 757/UD del 7 giugno 2005; di Vicenza prot. 878/UD del 23 giugno 2005; di Trento prot. 973/UD del 6 luglio 2005; di Bolzano prot. 974/UD del 6 luglio 2005; di Cuneo prot. 1091/UD del 22 luglio 2005; di Novara prot. 1504/UD del 3 ottobre 2005; di Rimini prot. 1579/UD del 14 ottobre 2005; di Brindisi prot. 1635/UD del 25 ottobre 2005; di Lecce prot. 1636/UD del 25 ottobre 2005; di Catanzaro prot. 1670/UD del 28 ottobre 2005; di Gioia Tauro prot. 1671/UD del 28 ottobre 2005; di Reggio Calabria prot. 1672/UD del 28 ottobre 2005; di Gorizia prot. 1755/UD del 17 novembre 2005; di Frosinone prot. 1806/UD del 23 novembre 2005; di Pavia prot. 1907/UD del 5 dicembre 2005; di Catania prot. 1908/UD del 5 dicembre 2005; di Ferrara prot. 1989/UD del 15 dicembre 2005; di Alessandria prot. 1990/UD del 15 dicembre 2005;

Valutata positivamente la fase sperimentale e considerata la piena operatività dei citati uffici;

Visti i pareri favorevoli alla stabilizzazione degli uffici sopra citati espressi dai relativi direttori regionali;

Ravvisata la necessità di rendere definitive l'istituzione e l'attivazione degli stessi;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

L'istituzione e l'attivazione degli Uffici delle dogane di Modena, Vicenza, Bolzano, Trento, Cuneo, Novara, Rimini, Brindisi, Lecce, Gioia Tauro, Catanzaro, Reggio Calabria, Gorizia, Frosinone, Pavia, Catania, Ferrara ed Alessandria vengono rese definitive.

Roma, 27 giugno 2007

Il direttore: GUIANA

07A06078

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clotrimazolo IG Farmaceutici»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1285 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Potenza).

Medicinale: CLOTRIMAZOLO IG FARMACEUTICI.

Confezione: «1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 036932010;

è ora trasferita alla società: Eg S.p.A. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano;

con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Clotrimazolo EG.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Brunifarma»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1286 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.R.L. (codice fiscale 04874220827) con sede legale e domicilio fiscale in via Maestra la Barbera, 18, 90017 - Santa Flavia (Palermo).

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO BRUNIFARMA.

Confezioni:

«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037165014;

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037165026;

è ora trasferita alla società: Actavis group ptc ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjördur-Islanda (Islanda);

con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Amoxicillina e Acido Clavulanico Actavis.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05987

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levantes»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1287 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress Pharma S.p.A. (codice fiscale 06253791005) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - 00165 Roma.

Medicinale: LEVANTES.

Confezioni:

«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037185016;

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037185028.

è ora trasferita alla società: Mediolanum farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 01689550158) con sede legale e domicilio fiscale in via San G. Cottolengo, 15 - 20143 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketartrium»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1288 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 01172090639) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Mille, 40 - 80046 Napoli.

Medicinale: KETARTRIUM.

Confezione: 30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024494039;

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.A. (codice fiscale 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo Dè Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Resulin» e «Rembiocid»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1289 del 12 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Istituto chimico internazionale dr. Giuseppe Rende S.R.L. (codice fiscale 00399680586) con sede legale e domicilio fiscale in via Salaria, 1240 - 00138 Roma.

Medicinale: RENBIOCID.

Confezione: «Polvere liofilizzata per uso iniettabile» flacone 1g + fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 035071012.

Medicinale: RESULIN.

Confezioni:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028510016;

«100 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 028510028;

10 supposte 200 mg (sospesa) - A.I.C. n. 028510030;

sono ora trasferite alla società: Actavis group ptc ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjördur-Islanda (Islanda).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05990

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 100/2007-6515 del 5 giugno 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.p.a. le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: DOXORUBICINA.

Confezione: A.I.C. n. 033214040.
Descrizione: «50 mg polvere per infusione endovenosa e per soluzione endovescicale» 20 flaconi di polvere 50 mg.

Confezione: A.I.C. n. 033214038.
Descrizione: «50 mg polvere per infusione endovenosa e per soluzione endovescicale» 1 flacone di polvere 50 mg.

Confezione: A.I.C. n. 033214026.
Descrizione: «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per soluzione endovescicale» 50 flaconi di polvere 10 mg + 50 fiale solvente 5 ml.

Confezione: A.I.C. n. 033214014.
Descrizione: «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per soluzione endovescicale» 1 flacone di polvere 10 mg + 1 fiala solvente 5 ml.

Farmaco: CARBOPLATINO BAXTER.

Confezione: A.I.C. n. 033651047.
Descrizione: «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone.

Confezione: A.I.C. n. 033651035.
Descrizione: «150 mg/15 ml soluzione iniettabile» 1 flacone.

Confezione: A.I.C. n. 033651023.
Descrizione: «150 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

Confezione: A.I.C. n. 033651011.
Descrizione: «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

07A05901

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 101/2007-1310 del 5 giugno 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bellon (rappresentata in Italia dalla società Sanofi-Aventis S.p.a.).

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: BELUSTINE.
Confezione: A.I.C. n. 023819016.
Descrizione: 5 capsule 40 mg.

Farmaco: CITOPLATINO.
Confezioni:
A.I.C. n. 025074067.
Descrizione: 1 flacone 50 mg 100 ml;

A.I.C. n. 025074055.
Descrizione: 1 flacone 25 mg 50 ml;

A.I.C. n. 025074042.
Descrizione: 1 flacone 10 mg 20 ml;

A.I.C. n. 025074030.
Descrizione: 1 flacone liofilizzato mg 50 + 1 fiala 50 ml IV;

A.I.C. n. 025074028.
Descrizione: EV 1 fiala liofilizzata 25 mg + 1 fiala 25 ml;

A.I.C. n. 025074016.
Descrizione: IV 1 flacone liofilizzato 10 mg + 1 fiala 10 ml.

07A05902

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Video-Mill»

Con la determinazione n. aRM - 102/2007-2767 del 6 giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sinclair S.r.l.), l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: VIDEO-MILL.

Confezione: A.I.C. n. 033206018.

Descrizione: flacone soluzione oftalm 0,1% 10 ml.

07A05903

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Toprek»

Con la determinazione n. aRM - 103/2007-1310 del 6 giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bellon (rappresentata in Italia dalla società Sanofi-Aventis S.p.a.), l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: TOPREK.

Confezione: A.I.C. n. 027895010.

Descrizione: «25 mg compresse» 10 compresse.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A05904

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 104/2007-6515 del 6 giugno 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.p.a., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: NUTRINEAL PD2.

Confezione: A.I.C. n. 029203039.

Descrizione: sacca 2500 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029203027.

Descrizione: sacca 2000 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029203015.

Descrizione: sacca 1000 ml.

Farmaco: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE BAXTER.

Confezione: A.I.C. n. 031502038.

Descrizione: «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche flessibili da 5000 ml.

Confezione: A.I.C. n. 031502026.

Descrizione: sacca flessibile 5000 ml.

Confezione: A.I.C. n. 031502014.

Descrizione: «soluzione per emofiltrazione» sacca flessibile 4500 ml.

07A05905

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 105/2007-6515 dell'11 giugno 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.p.a., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: MAGNESIO SOLFATO.

Confezione: A.I.C. n. 029621024.
Descrizione: 2 meq/ml 200 ml in flacone 250 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029621012.
Descrizione: 2 meq/ml fiala 30 ml.

Farmaco: POTASSIO ACETATO.

Confezione: A.I.C. n. 029622014.
Descrizione: 3 meq/ml flacone 30 ml.

Farmaco: POTASSIO CLORURO.

Confezione: A.I.C. n. 029623030.
Descrizione: 3 meq/ml 200 ml in flacone 250 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029623028.
Descrizione: 3 meq/ml flaconi 100 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029623016.
Descrizione: 3 meq/ml flaconcino 30 ml.

Farmaco: POTASSIO FOSFATO.

Confezione: A.I.C. n. 029624018.
Descrizione: 2 meq/ml flaconcino 30 ml.

Farmaco: SODIO LATTATO.

Confezione: A.I.C. n. 029628017.
Descrizione: 3 meq/ml flaconi 30 ml.

Farmaco: SODIO CLORURO

Confezione: A.I.C. n. 029627039.
Descrizione: 3 meq/ml 200 ml in flacone 250 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029627027.
Descrizione: 3 meq/ml flacone 100 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029627015.
Descrizione: 3 meq/ml flacone 30 ml.

Farmaco: SODIO CITRATO.

Confezione: A.I.C. n. 029626013.
Descrizione: 6,16 meq/ml flacone 30 ml.

Farmaco: SODIO ACETATO.

Confezione: A.I.C. n. 029625011.
Descrizione: 3 meq/ml flacone 30 ml.

Farmaco: AMMONIO CLORURO.

Confezione: A.I.C. n. 029620010.
Descrizione: flaconcino 30 ml 3 meq/ml.

07A05906

Ritiro dal mercato di alcuni medicinali prodotti dalla ditta Roche S.p.a., in Milano

Si comunica che:

1) in data 7 giugno 2007, prot. n. AIFA/UAO/60051/P/I.5.i.a.7.3 è stato disposto un provvedimento di ritiro del medicinale: «Viracept polvere orale 50 mg/g - A.I.C. n. 033281039/E e Viracept 250 mg 270 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033281041/E», ditta Roche S.p.a., sita in Milano, p.zza Durante 11(.)

07A05907

Sospensione alla società Messer Italia S.p.a. dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aG - 57/2007 del 7 giugno 2007 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Volpicella, 51, rilasciata alla società Messer Italia S.p.a.

07A05908

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-154) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.